DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 570/2018/R/COM

PRESCRIZIONE BIENNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 205/17: INTERVENTI FINALIZZATI A EFFICIENTARE LE INTERAZIONI TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA E OTTIMIZZARE LA RACCOLTA DEL DATO DI MISURA FUNZIONALE ALLA FATTURAZIONE DEL CLIENTE FINALE

Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale

13 novembre 2018

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 97/2018/R/com al fine di dare completa attuazione alle previsioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio 2018), nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, in merito alla c.d. prescrizione biennale.

In particolare, con il documento si presentano gli orientamenti dell'Autorità in merito ai casi in cui le misure effettive dei consumi sono messi a disposizione con ritardo al venditore, con eventuali conseguenti ricalcoli della fatturazione, al fine di individuare regole chiare per permettere al cliente finale l'esercizio agevole della prescrizione biennale di tali fatturazioni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. È preferibile pertanto che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) recante in allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014 649/2014/A, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate, motivando tali esigenze. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia Unità Efficienza nel Consumo piazza Cavour, 5 – 20121 Milano tel. 0265565608 fax 0265565265

e-mail: mercati-retail@arera.it

INDICE

1. Introduzione	4
Disposizioni legislative in merito alla nuova prescrizione biennale	4
Ambito, linee di intervento e organizzazione del documento	
2. Quadro regolatorio	(
Quadro regolatorio direttamente riferente alla legge bilancio 2018	(
Altre disposizioni dell'Autorità interessate dalla trattazione della prescrizione biennale: regolazione della misura	9
3. Linea di intervento 1: aumento delle informazioni ai clienti	14
Informazione ex ante dei futuri tentativi di raccolta della misura	14
Informazione ex post dell'esito negativo del tentativo di raccolta della misura	18
4. Linea di intervento 2: orientamenti in ordine alle interazioni fra operatori della filiera volti alla effettiva applicazione della prescrizione biennale	20
Identificazione delle causali di fallimento del tentativo di raccolta della misura	20
Identificazione del periodo oggetto di prescrizione a fronte del ricalcolo di un consumo risalente a più di ventiquattro mesi	22
5. Entrata in vigore delle disposizioni e misure transitorie	29
Linea di intervento 1: aumento delle informazioni ai clienti	29
Linea di intervento 2: interazioni fra operatori ed effettiva applicazione della prescrizione biennale	29
6. Interventi relativi all'attuazione della legge bilancio 2018 nel rapporto tra distributore e utente del servizio di distribuzione	32
7. Incremento dei dati di misura effettivi	33
8. Quadro sinottico delle modifiche previste alla regolazione	35

1 Introduzione

1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com), volto a dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge bilancio 2018) in materia di fatturazione nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale; ciò anche individuando misure finalizzate al miglioramento delle informazioni trasmesse, da parte degli operatori al cliente, in merito alla raccolta della misura dei suoi prelievi, precisando le interazioni tra distributori e venditori e prevedendo interventi finalizzati a incrementare il numero di dati di misura effettivi a disposizione.

Disposizioni legislative in merito alla nuova prescrizione biennale

- 1.2 In particolare, la legge bilancio 2018 prevede, all'articolo 1, comma 4, tra l'altro, che:
 - "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003¹, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo², di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera";
 - l'Autorità "[...] definisca le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto in esso previsto";
 - "in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio

¹ Microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

² Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

- nelle forme previste dall'Autorità [...] ha diritto alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore";
- nei casi di cui al punto precedente il venditore ha l'obbligo di comunicare al cliente l'avvio del procedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di informarlo dei conseguenti diritti, prevedendo inoltre che, in ogni caso, il cliente, all'esito del procedimento e in caso di conclusione con l'accertamento di una violazione, abbia diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
- 1.3 L'articolo 1 della medesima legge, inoltre, prevede:
 - al comma 5, che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate "non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente";
 - al comma 6, che l'Autorità definisca "[...] misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati di consumo effettivi";
 - al comma 10, le tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge, stabilendo, con specifico riferimento ai settori energetici, che si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
 - per il settore elettrico, all'1 marzo 2018;
 - per il settore del gas naturale, all'1 gennaio 2019.

Ambito, linee di intervento e organizzazione del documento

- 1.4 Con il presente documento sono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito agli aspetti applicativi delle previsioni legislative sulla prescrizione biennale, per i casi di ritardata messa a disposizione della misura effettiva da parte dei distributori con conseguente fatturazione sulla base di misure stimate oppure di rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, nonché in merito a interventi finalizzati all'incremento della disponibilità di misure effettive, al cliente e al sistema stesso, nella fattispecie con l'intensificazione di raccolta in presenza di *smart meter* nel settore del gas naturale.
- 1.5 Nel dettaglio, si prospettano orientamenti nel contesto delle seguenti linee di intervento, con riferimento al settore del gas naturale e, seppure in modo meno rilevante, dell'energia elettrica:
 - miglioramento delle informazioni da parte degli operatori al cliente finale riguardo il numero dei tentativi di raccolta della misura cui ha diritto in base alla sue caratteristiche nonché la programmazione e l'esito di tali tentativi da parte del distributore (Capitolo 3);
 - 2) regolazione e nuova definizione di alcune interazioni tra operatori (Capitolo 4), volte all'effettiva applicazione della prescrizione biennale mediante:

- i criteri di attribuzione delle causali di fallimento dei tentativi di raccolta della misura;
- il periodo oggetto di prescrizione a fronte del ricalcolo di un consumo risalente a più di ventiquattro mesi.
- 1.6 Sulla base di quanto sopra sono inoltre presentati, oltre a un quadro ricognitivo della regolazione vigente in materia di misura nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale (Capitolo 2):
 - nel Capitolo 5, gli intendimenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore degli orientamenti di cui sopra oggetto dei Capitoli 3 e 4;
 - nel Capitolo 6, gli orientamenti relativi all'applicazione della prescrizione a due anni con particolare riferimento al rapporto tra distributore e venditore;
 - nel Capitolo 7, ulteriori interventi finalizzati a incrementare il numero di dati di misura effettivi resi disponibili ai venditori e ai clienti al fine di minimizzare i casi di ricalcoli della fatturazione per consumi antecedenti a due anni:
 - nel Capitolo 8, un quadro riassuntivo delle disposizioni regolatorie potenzialmente modificate in coerenza con le proposte qui poste in consultazione.

2 QUADRO REGOLATORIO

Quadro regolatorio direttamente riferente alla legge bilancio 2018

- 2.1 Con la deliberazione 97/2018/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per dare completa attuazione alle previsioni della legge bilancio 2018 richiamate nel precedente Capitolo, nel settore dell'energia elettrica e nel settore del gas naturale.
- 2.2 In via generale, gli obiettivi che l'Autorità si è data sono i seguenti:
 - introdurre misure regolatorie idonee a implementare il più agevolmente possibile le disposizioni introdotte dalla legge per tutti gli attori della filiera del gas naturale e dell'energia elettrica;
 - individuare regole chiare affinché il cliente finale possa effettivamente eccepire la prescrizione biennale come riconosciutogli dalla legge bilancio 2018.
- 2.3 Nelle more del procedimento di cui sopra e poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge bilancio 2018 le previsioni contenute nei richiamati commi 4 e 5 devono trovare applicazione, nel settore dell'energia elettrica, alle fatture con scadenza di pagamento successiva al 1° marzo 2018, l'Autorità ha adottato prime misure urgenti e transitorie per il settore elettrico, fornendo anche una lettura sistematica e organica delle tutele introdotte dalla legge.
- 2.4 A tal fine, più in particolare, con la deliberazione 97/2018/R/com ha chiarito che l'eventualità, per i clienti finali, di vedersi fatturati importi per periodi di tempo

superiori a due anni - che possono anche essere di entità molto superiore al consueto (c.d. maxi-bollette) - nel settore energetico possa tipicamente verificarsi come conseguenza dei seguenti fenomeni:

- casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
- fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dal distributore, ma fatturate con ritardo da parte dei venditori (c.d. ritardo di conguaglio);
- casi di ricalcoli³ derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive da parte dei distributori, con conseguente fatturazione sulla base di misure stimate, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati.

Si veda, al riguardo la seguente Figura 1.

Rilevanti ritardi nella fatturazione (blocco di fatturazione) Conguagli rilevanti derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dal distributore (ritardo di conguaglio)

Conguagli derivanti da mancata/erronea rilevazione del dato di misura per lunghi periodi

Fenomeni di ritardo delle fatturazioni

Figura 1 – fenomenologia dei ritardi di fatturazione che possono generare importi risalenti a più di due anni e pertanto potenzialmente prescrittibili

- 2.5 Posto che, da un lato, la seconda fattispecie (ritardo di conguaglio) trova una disciplina esaustiva nella legge bilancio 2018 e che, dall'altro lato, la terza ipotesi (conguagli derivanti da erronea o mancante raccolta del dato di misura effettivo), per la sua completa attuazione, richiede maggiori approfondimenti, l'Autorità ha inoltre previsto, in capo ai venditori:
 - specifici obblighi informativi che consentano al cliente finale, destinatario di fatture con importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, di poter effettivamente eccepire la prescrizione, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico del cliente medesimo con riferimento agli altri importi;

_

³ ai sensi della Bolletta 2.0.

- termini entro i quali devono essere emessi i diversi documenti di fatturazione che non erano già previsti dalla regolazione dell'Autorità⁴. In particolare, è stato così introdotto il termine entro il quale il venditore deve fatturare il conguaglio derivante da rettifica del dato di misura, nei casi di rettifiche che generano documenti di fatturazione diversi dalla fattura di periodo di cui alla Sezione 1 del TIF e dalla fattura di chiusura di cui alla Sezione 2 del TIF⁵.
- 2.6 Con la successiva deliberazione 11 aprile 2018, 264/2018/R/com (di seguito: deliberazione 264/2018/R/com), inoltre, l'Autorità ha previsto ulteriori misure urgenti per consentire l'efficiente operatività della disciplina adottata con la precedente deliberazione e, in via transitoria, che qualora un cliente finale eccepisca la prescrizione del corrispettivo fatturato dal venditore con riferimento a consumi risalenti a più di due anni, tale venditore abbia titolo a ottenere, nel caso di importi derivanti da rettifiche imputabili al distributore, lo storno delle fatture interessate e la ripetizione degli importi eventualmente versati.
- 2.7 Con la deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com (di seguito: deliberazione 569/2018/R/com) l'Autorità ha infine definito il perimetro soggettivo di applicazione della previsione di rafforzamento delle tutele in considerazione di quanto previsto dalla legge bilancio 2018 e ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a rendere tali clienti consapevoli del diritto ad eccepire la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di due anni e degli strumenti a loro disposizione per esercitarla nonché degli strumenti di tutela in materia di reclami qualora risultasse, in via presuntiva, che il diritto di prescrizione non possa essere esercitato.
- 2.8 Nel dettaglio, con tale provvedimento l'Autorità ha previsto, nel caso in cui la responsabilità del ritardo di fatturazione degli importi risalenti a più di due anni sia attribuibile al venditore o al distributore, che il venditore predisponga un avviso testuale che informi il cliente finale della presenza di tali importi e della possibilità di non pagarli e fornisca un apposito modulo con cui il cliente finale possa manifestare la propria volontà di esercitare tale diritto; ciò prevedendo inoltre, per i soli importi oggetti di prescrizione, modalità di pagamento che presuppongano una partecipazione attiva del cliente finale ed escludendo, quindi, servizi di incasso pre-autorizzati. Nel caso, invece, in cui il ritardo nella fatturazione degli importi risalenti a più di due anni dipenda da responsabilità del cliente finale, ha previsto che il venditore predisponga un avviso testuale che informi il cliente della presenza di tali importi, della motivazione relativa all'assenza di responsabilità degli operatori e della possibilità di inviare un apposito reclamo.

⁵ ad esempio, l'articolo 11 comma 5 del TIF prevede che la disciplina di cui ivi alla Sezione 2 non si applichi "all'eventuale fattura che si rendesse necessaria in seguito a una rettifica da parte dell'impresa di distribuzione dei dati di misura utilizzati nella fattura di chiusura".

⁴ si veda il TIF, approvato con la deliberazione 463/2016/R/com che ha introdotto, tra le altre, le definizioni di fattura di periodo e di fattura di chiusura nonché disposizioni concernenti l'emissione e la frequenza di tali fatture.

- 2.9 Nella medesima deliberazione, l'Autorità ha altresì precisato⁶ che, ai fini dell'individuazione dei consumi risalenti a più di due anni, l'attribuzione dei consumi avvenga su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (criterio del *pro die*) nell'ottica di ridurre l'onerosità della procedura in capo ai venditori e massimizzare la comprensione del cliente finale.
- 2.10 Infine, la terza fattispecie del paragrafo 2.4 (ovvero i ricalcoli derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive da parte dei distributori con conseguente fatturazione sulla base di misure stimate, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati), come anticipato, può essere anch'essa responsabile di fatturazioni di entità sproporzionata agli importi di consueto dovuti da un cliente finale, sebbene, a differenza degli altri due casi, senza che ciò sia imputabile al venditore ma al distributore o al cliente. Tale fattispecie genera un ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

Altre disposizioni dell'Autorità interessate dalla trattazione della prescrizione biennale: regolazione della misura

Settore del gas naturale

- 2.11 L'attività di misura in capo alle imprese di distribuzione è oggetto di varie disposizioni dell'Autorità. Per quanto riguarda il settore del gas naturale, le modalità di raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura da parte dei distributori, la frequenza di raccolta nonché la procedura di autolettura e i relativi obblighi e responsabilità a carico degli utenti della distribuzione e dell'impresa di distribuzione sono disciplinate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, di seguito: TIVG)⁷.
- 2.12 La qualità commerciale dell'attività di misura, intesa come la definizione di standard specifici e i relativi indennizzi automatici, è regolata invece dal "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas, di seguito: RQDG).
- 2.13 In particolare, gli articoli 14 e 14bis del TIVG disciplinano le modalità di raccolta della misura nei punti di riconsegna, distinguendo l'obbligo di acquisizione del dato di misura da parte dell'impresa di distribuzione per i punti di riconsegna (di seguito: PDR) dotato di misuratore di tipo tradizionale e quelli dotati di *smart meter*. Tale obbligo è ulteriormente articolato per i punti di riconsegna dotati di

⁶ seppur stimolando gli *stakeholders* a presentare osservazioni e proposte motivate in occasione della stessa deliberazione, ai sensi della deliberazione 649/2014/A.

⁷ si ricorda peraltro che, con la deliberazione 488/2017/R/gas, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che la messa a disposizione dei dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione, avvenga per il tramite del Sistema Informativo Integrato - SII.

misuratore di tipo tradizionale in base al consumo annuo, secondo quanto riportato nella Tabella 1 seguente. È inoltre previsto che la frequenza sia tale che ciascun tentativo recepisca almeno il consumo relativo all'80% dei corrispondenti periodi temporali di riferimento. Per quanto riguarda i PDR dotati di *smart meter*, l'impresa di distribuzione è tenuta a effettuare una lettura mensile con dettaglio giornaliero, con almeno tre tentativi di acquisizione del dato, fatte salve le deroghe a tale frequenza di raccolta previste per gli *smart meter* di classe G4 e G6 dal punto 6. della deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas).

2.14 Per ogni mancata raccolta di misura con esito positivo per i misuratori accessibili o dotati di *smart meter*, l'articolo 61 della RQDG obbliga l'impresa di distribuzione a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico pari a €35 nella prima bolletta utile.

Consumo annuo del punto di riconsegna dotato di misuratore di tipo tradizionale	Obblighi di raccolta	
■ fino a 500 Smc/anno	1 tentativo l'anno	
 superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno 	2 tentativi l'anno	
■ superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno	3 tentativi l'anno	
 superiore a 5.000 Smc/anno 	1 tentativo mensile	
Punto di riconsegna dotato di smart meter	Obblighi di raccolta	
■ smart meter	1 tentativo mensile con dettaglio giornaliero	
 smart meter di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15, per consumi fino a 500 Smc/anno) 	1 tentativo l'anno	
 smart meter di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15 per consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno) 	2 tentativi l'anno	
 smart meter di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15 per consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno) 	3 tentativi l'anno	

Tabella 1 – obblighi di raccolta della misura per il settore del gas naturale

2.15 Suddividendo invece i PDR in funzione della loro accessibilità (ovvero la possibilità di accedere al segnante in autonomia da parte del personale delle imprese di distribuzione) per quanto riguarda i punti dotati di gruppi di misura

non accessibili o con accessibilità parziale⁸, l'articolo 14, comma 3, del TIVG prevede, nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, la necessità di effettuare un ulteriore tentativo, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in fasce orarie diverse.

- 2.16 Il TIVG prevede inoltre ulteriori disposizioni al fine di favorire la raccolta della misura da parte dell'impresa di distribuzione, tra cui all'articolo 14, comma 4, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure organizzando le informazioni almeno per CAP comunale e l'obbligo di prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo similare (*post-it* o cartolina).
- 2.17 Infine, ivi al comma 5, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, è previsto che l'impresa di distribuzione informi, mediante il rilascio di una nota informativa cartacea, il cliente finale della facoltà di procedere ad autolettura tramite il suo venditore.
- 2.18 In ogni caso, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute dall'esercente la vendita, comunicate a loro volta dal cliente finale, e a comunicarne l'esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del TIVG l'autolettura validata dall'impresa di distribuzione è equiparata a una "misura rilevata validata" (ovvero effettiva).
- 2.19 Sempre per quanto riguarda i PDR attivi con misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile, a partire dal 2018, la RQDG, al fine di aumentare la disponibilità di misure effettive, stabilisce che l'impresa di distribuzione sia tenuta a garantire almeno una lettura all'anno con esito positivo. Nel caso di mancato rispetto di quest'obbligo, nell'anno successivo l'impresa è tenuta a sostituire un misuratore tradizionale con un misuratore di tipo *smart* in aggiunta agli obblighi di sostituzione già previsti, garantendone la messa in servizio in aggiunta agli obblighi già previsti (articolo 80ter).
- 2.20 È inoltre definito nel TIVG, all'articolo 16bis, l'obbligo, da parte dell'impresa di distribuzione, di registrazione e di archiviazione delle misure messe a disposizione per un periodo minimo di cinque anni secondo una modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura diversi da accessibili, inoltre, l'obbligo di registrazione ed archiviazione per un periodo minimo di cinque anni è esteso anche alle cause che hanno determinato il

⁸ nella trattazione del presente documento sono equiparati i misuratori non accessibili e parzialmente accessibili. Si rimanda a successivi eventuali provvedimenti valutazioni in merito all'opportunità di rivedere tale classificazione.

fallimento del tentativo di raccolta effettuato. A tal fine, per i punti non accessibili sono individuate le seguenti casistiche:

- assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato; in tal caso, l'impresa di distribuzione registra anche la data e l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
- malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico;
- diniego all'accesso da parte del cliente finale;
- altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura dell'impresa di distribuzione.
- 2.21 Da ultimo, con riferimento alla mancata raccolta della misura per i clienti titolari di un PDR dotato di misuratore diverso da accessibile, la deliberazione 18 aprile 2001, 229/2001 (di seguito: deliberazione 229/2001), stabilisce che l'esercente la vendita di gas del servizio di tutela è tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, informazioni al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzione.
- 2.22 Il Codice di condotta commerciale applicabile a tutti i clienti di minori dimensioni nel mercato libero (Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, di seguito: Codice di condotta commerciale) prevede, inoltre, che i contratti di fornitura predisposti dagli esercenti la vendita e consegnati o trasmessi ai clienti finali specifichino, per la fornitura di gas naturale, anche le modalità di informazione circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze.

Settore dell'energia elettrica

2.23 Per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica* (Allegato B alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, di seguito: TIME) disciplina l'attività di misura dell'energia elettrica con riferimento all'acquisizione, con la relativa periodicità, dei dati di misura e la loro messa a disposizione al sistema nel suo complesso⁹.

- 2.24 Con riferimento alle frequenze e modalità di rilevazione di dati di misura, il TIME articola l'obbligo di acquisizione del dato per tipologia di punto di connessione, nonché per il relativo trattamento definito ai sensi del *Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)* (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09, di seguito: TIS), operando una distinzione pertanto tra punti di misura trattati orari, per fasce o monorari.
- 2.25 Inoltre, con riferimento ai punti di misura dove è installato un misuratore 2G messo a regime, l'articolo 14 del TIME prevede che l'impresa distributrice è

⁹ in particolare, con la deliberazione 594/2017/R/eel è stata disposta la gestione dei dati di misura nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore elettrico.

tenuta a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di *performance* di cui all'allegato B alla deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, (livelli attesi di *performance* di sistema e connessa tempistica di messa a regime). Una sintesi delle citate disposizioni è illustrata in Tabella 2.

Tipologia misuratori	Obblighi di raccolta della misura			
Smart meter ¹⁰				
 1G trattato per fasce 	rilevazione mensile			
 1G trattato orario 	rilevazione mensile			
 2G messi a regime 	rilevazione giornaliera			
Misuratori trattati monorari (non teleletti)				
potenza fino a 16,5 kW	almeno una volta ogni 4 mesi			
 potenza superiore a 16,5 kW 	almeno una volta al mese			

Tabella 2 – obblighi di raccolta della misura per il settore dell'energia elettrica

- 2.26 Il medesimo TIME prevede inoltre, come nel settore del gas naturale e per i misuratori trattati monorari, che nel caso di almeno due tentativi di rilevazione falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, l'impresa distributrice è tenuta a effettuare un ulteriore tentativo di raccolta al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.
- 2.27 In tema di qualità del servizio, infine, qualora i dati di misura dell'energia elettrica prelevata siano stimati, ai sensi dell'articolo 28 del TIME, è previsto che il responsabile del servizio di misura sia tenuto a corrispondere a ciascun utente del trasporto un indennizzo articolato in relazione alla percentuale di dati effettivi resi disponibili, differenziato per punto di prelievo.
- 2.28 Nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, di seguito: TIF) sono disciplinati, invece, gli indennizzi automatici a favore del cliente finale a carico del distributore per ritardi di messa a disposizione dei dati di misura. Ai sensi dell'articolo 17, per i clienti trattati per fasce, qualora l'impresa distributrice di energia elettrica abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per due mesi consecutivi, essa riconosce al cliente finale, tramite il venditore in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di un ammontare pari a 10€

¹⁰ nel settore elettrico, la dicitura "*smart meter*" è stata introdotta con la regolazione dei sistemi 2G e utilizzabile anche per la precedente generazione.

2.29 Nel TIME, inoltre, all'articolo 26 è definito che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale archivia e custodisce, per un periodo minimo di cinque anni, i dati di misura dell'energia elettrica, sia essa prodotta, consumata, immessa o prelevata, in modalità tale che questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo. Con riferimento agli obblighi di registrazione e archiviazione degli esiti di raccolta per punti di misura di connessione trattati monorari, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TIME, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, infine, è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato.

3 LINEA DI INTERVENTO 1: AUMENTO DELLE INFORMAZIONI AI CLIENTI

- 3.1 L'Autorità ritiene opportuno prevedere interventi regolatori finalizzati ad aumentare le informazioni ai clienti finali in merito all'attività di misura svolta; più in particolare, in merito a:
 - i tentativi di raccolta della misura da parte dei distributori (informazione *ex ante* dei tentativi futuri);
 - gli esiti dei tentativi di raccolta della misura da parte dei distributori, per aumentare la consapevolezza dei clienti in merito a come si stanno determinando i loro consumi (in base a stime o letture effettive), stimolandone il monitoraggio, e rendere più evidenti situazioni di disservizio (informazione *ex post* dell'esito negativo dei tentativi).
- 3.2 Di seguito sono esposti gli orientamenti dell'Autorità che tengono conto degli spunti emersi nell'ambito dei tavoli tecnici con gli operatori e con le associazioni dei consumatori, rispettivamente tenutisi negli scorsi mesi.

Informazione ex ante dei futuri tentativi di raccolta della misura

- 3.3 L'Autorità ritiene che l'aumento della percentuale di tentativi di lettura andati a buon fine sia perseguibile anche mediante un'efficace informazione preventiva nei confronti dei clienti finali, sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, pur considerando la diversa capillarità ed efficienza della telelettura riscontrabile nei due settori. È individuata l'esigenza di:
 - i. comunicare ai clienti informazioni relative alle frequenze di raccolta della misura previste dalla regolazione;

14

¹¹ nel settore dell'energia elettrica, il 96% dei misuratori in bassa tensione è regolarmente teleletto ed è in corso l'installazione dei sistemi di seconda generazione (2G) da parte dell'operatore dominante. Nel settore del gas naturale, secondo un recente studio delle associazioni dei distributori, le percentuali medie di raggiungibilità degli *smart meter* sono intorno all'87%, fermo restando una diffusione degli *smart meter* decisamente inferiore.

- ii. comunicare il calendario dei passaggi del personale incaricato della raccolta della misura da parte del distributore;
- iii. assicurare le informazioni al cliente finale in merito al prossimo tentativo di raccolta della misura in tempi utili a ottenerne collaborazione, laddove necessaria.
- 3.4 A tal fine si rende opportuno prevedere specifiche disposizioni atte a informare sui programmi di raccolta della misura. Possono essere individuati due modelli per veicolare tale informazione al cliente finale:
 - a) con il coinvolgimento del venditore;
 - b) con l'esclusiva attività del distributore.
- 3.5 In merito al caso a), è da osservare che, da un lato, sarebbe maggiormente opportuno che le informazioni relative alle attività di raccolta della misura fossero direttamente veicolate ai clienti finali da parte dei venditori con le modalità che ritengono più opportune piuttosto che da parte dei distributori. Ciò in quanto sono i venditori che rappresentano l'interfaccia dei clienti finali e hanno un naturale interesse a comunicare alla clientela in un'ottica di fidelizzazione e di qualità commerciale. Dall'altro, invece, la divulgazione di tali informazioni da parte dei venditori può non essere completamente efficiente in quanto tali informazioni rientrano nella diretta responsabilità dei distributori; i venditori quindi potrebbero trovarsi a veicolare programmi potenzialmente non rispettati, ingenerando presso i clienti finali confusione nei ruoli e compiti dei soggetti della filiera e aspettative non soddisfatte, pur nel rispetto della regolazione vigente.
- 3.6 L'Autorità, al riguardo, ritiene pertanto opportuno affidare ai distributori e ai venditori compiti differenti, ma complementari, che possano contribuire efficacemente ad aumentare la percentuale di successo dei tentativi di raccolta della misura, nel rispetto delle considerazioni sopra riportate. In particolare affidare:
 - ai venditori il compito di veicolare ai clienti finali le informazioni relative alle frequenze di raccolta della misura previste dalla regolazione per la corrispondente tipologia del cliente medesimo, con le modalità dirette che loro competono;
 - ai distributori il compito di veicolare le informazioni sugli effettivi programmi dei tentativi ai clienti finali, affinché questi ultimi siano avvisati dell'approssimarsi della raccolta della misura in base all'effettiva calendarizzazione operativa, non necessariamente con l'intermediazione dei venditori.
- 3.7 Per quanto riguarda le frequenze di raccolta della misura previste dalla regolazione vigente di cui al precedente paragrafo 3.3, lettera i., (e riportate nelle Tabelle 1 e 2 al Capitolo 2), l'Autorità ritiene opportuno che esse siano comunicate al cliente per la tipologia cui egli appartiene. Ciò peraltro assume particolare rilevanza nel settore del gas ove le frequenze di raccolta sono

differenti tra i clienti a seconda del loro consumo annuo¹², mentre l'effettiva utilità nel settore elettrico è limitata ai casi di misuratori trattati monorari¹³ o non teleletti, numericamente marginali e in progressivo esaurimento. Ciò comunque, al fine di un'informazione più completa, si prevede sia opportuno anche nei casi in cui la raccolta viene effettuata mediante telelettura, eventualmente prevedendo la sola indicazione che l'acquisizione delle misure che avviene tramite telelettura è stata regolare.

- 3.8 Al riguardo è intenzione dell'Autorità demandare ai venditori il compito di veicolare tale informazione, prevedendo che essa sia riportata nei documenti di fatturazione sia nei casi di forniture nel mercato libero che nei regimi di tutela.
- 3.9 Inoltre, l'informazione relativa al numero minimo dei tentativi di raccolta nel settore del gas naturale da aggiornarsi annualmente in base al prelievo annuo di cui al *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)* (TISG)¹⁴ deve corrispondere a quanto già disciplinato dalla regolazione. Il numero minimo dei tentativi non tiene cioè conto di eventuali piani migliorativi presentati all'Autorità dalle imprese di distribuzione nel settore del gas ai sensi della deliberazione 117/2015/R/gas. Per questo motivo, è opportuno che i documenti di fatturazione riportino anche la dicitura "L'indicazione della frequenza di raccolta dei dati di misura riportata tiene conto del numero minimo di tentativi che devono essere operati nell'anno da parte dell'impresa di distribuzione concessionaria ai sensi della regolazione vigente."
- 3.10 Per quanto riguarda l'informazione in merito al calendario dei passaggi del personale incaricato della raccolta della misura di cui al paragrafo 3.3, lettera ii., l'Autorità ritiene che sia necessario potenziare quanto attualmente previsto nel settore del gas dall'articolo 14, comma 4, del TIVG in merito alla pubblicazione sul sito *internet* delle imprese di distribuzione del calendario dei passaggi, che oggi prevede informazioni dettagliate almeno per CAP comunale. È opportuno che tale pubblicazione, richiamata nella *home page* dei siti *internet* delle imprese:
 - sia maggiormente dettagliata, aggregando le informazioni per via/strada (con il numero civico laddove necessario), affinché tale informazione sia fruibile dai clienti finali;
 - sia aggiornata trimestralmente rispetto alla data in cui si prevede l'inizio dell'effettuazione dei passaggi.
- 3.11 Per quanto riguarda l'informazione di cui al paragrafo 3.3, lettera iii., relativa al prossimo tentativo di raccolta della misura, si ritiene opportuno che i distributori del gas naturale (limitatamente ai misuratori tradizionali diversi da accessibili e

_

¹² oltre a essere previsto, come anticipato, che la frequenza sia tale che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei corrispondenti periodi temporali di riferimento.

¹³ ovvero elettromeccanici.

¹⁴ deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas.

- agli *smart meter* non regolarmente teleletti) e dell'energia elettrica (limitatamente ai misuratori trattati monorari o non regolarmente teleletti) prevedano modalità per avvertire in modo diretto i clienti finali con dettaglio di giorno e fascia oraria (con intervallo massimo di 2 ore).
- 3.12 Tale informazione deve essere specifica e individuale nonché dimostrabile ed essere finalizzata anche a segnalare ai clienti che:
 - la mancata collaborazione può avere ripercussioni ai fini della responsabilità dell'eventuale fallimento del tentativo in parola;
 - la possibilità, per i medesimi clienti, di lasciare il "post-it" recante la lettura del segnante.
- 3.13 La mera segnalazione del calendario sul proprio sito *internet* non può essere, infatti, ritenuta una modalità di per sé adeguata, dal momento che i titolari del punto di fornitura possono non essere abituati alla consultazione dei siti dei distributori, ma semmai dei venditori. Le informazioni veicolate e quelle pubblicate sui siti *internet* dei distributori devono peraltro essere pienamente congruenti: al riguardo deve essere ben evidenziato che i clienti possano rivolgersi a tali siti per una verifica della correttezza delle informazioni.
- 3.14 Inoltre, come meglio chiarito nel successivo paragrafo 3.18, le modalità che i distributori intenderanno adottare dovranno essere peculiare nei casi in cui i tentativi di raccolta della misura falliti siano tali da richiedere, ai sensi della regolazione vigente, il c.d. ripasso.
- 3.15 L'informazione *ex ante* del prossimo tentativo di raccolta della misura nei confronti dei clienti è essenziale, al fine di poter valutare la responsabilità del cliente che occorre ricordarlo è normalmente tenuto, in forza dei contratti di fornitura diffusi nella prassi, a cooperare con il distributore per le operazioni necessarie alla raccolta della misura. In tale prospettiva assume particolare rilievo l'informazione *ex ante* specifica e individuale di cui ai precedenti paragrafi da 3.11 a 3.14; si tratta quindi di adempimenti necessari nella prospettiva delle misure esposte nel presente documento affinché il distributore possa attribuire (sebbene in via presuntiva) al cliente la responsabilità del fallimento del singolo tentativo di raccolta della misura, nei casi di misuratori diversi da accessibili, pur lasciando alle medesime imprese la scelta delle modalità più opportune. Ciò prevedendo altresì la possibilità che il cliente comunichi in tempi utili la propria indisponibilità.
 - Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle informazioni che devono essere fornite preventivamente ai tentativi di raccolta della misura al fine di massimizzare la raccolta di misure effettive?
 - Q2 E in particolare si condivide che i distributori possano attribuire le cause del fallimento del singolo tentativo di raccolta della misura al cliente finale solo a fronte del poter produrre evidenza di avergli assicurato

- adeguata informazione specifica e individuale?
- Q3 Si ritiene opportuno prevedere che, nel caso in cui le imprese di distribuzione nel settore del gas naturale abbiano presentato all'Autorità piani migliorativi, questi debbano essere inclusi tra le informazioni relative alle frequenze di raccolta della misura che i venditori comunicano ai clienti finali?
- Q4 Fermo restando che il venditore è l'interfaccia del cliente finale, si ritiene opportuno inserire nel documento di fatturazione anche la denominazione del distributore in modo tale che il cliente finale possa agevolmente consultare il calendario del passaggio personale incaricato?

Informazione ex post dell'esito negativo del tentativo di raccolta della misura

- 3.16 L'Autorità ritiene inoltre opportuno rafforzare le informazioni dirette ai clienti finali in merito ai tentativi di raccolta della misura falliti, anche al fine di evidenziare che, in questi casi, la fatturazione deve ricorrere a dati stimati e non effettivi, con l'ulteriore rischio di incorrere in successivi ricalcoli.
- 3.17 Per quanto riguarda le attività di competenza delle imprese di distribuzione del gas naturale, uno degli strumenti individuati è il potenziamento del contenuto della nota informativa cartacea prevista dall'articolo 14, comma 5, del TIVG, che si ritiene debba, fra l'altro, essere aggiornato al nuovo contesto sociale e normativo, riportando, oltre alla possibilità per il cliente di comunicare un'autolettura al proprio venditore, anche:
 - la data e l'orario del tentativo non andato a buon fine, con la massima precisione, integrando quanto già previsto per la data;
 - la segnalazione che sul sito *internet* della medesima impresa di distribuzione è riportato il programma delle successive raccolte di misura.
- 3.18 Come anticipato, il contenuto della nota informativa cartacea di cui sopra deve essere peculiare nel caso il tentativo di raccolta della misura fallito sia il secondo consecutivo e quindi renda necessario il ripasso ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del TIVG; ciò al fine di comunicare al cliente che il successivo tentativo sarà in particolare quello previsto dalla regolazione nei casi di mancanza della raccolta di misure effettive in occasione degli ultimi tentativi e di ottenere maggiore collaborazione.
- 3.19 Un secondo strumento individuato consiste nel rendere disponibile al cliente finale anche da parte del venditore l'informazione relativa all'orario in cui è avvenuto il tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine (oltre alla

18

data). Si ritiene infatti che la comunicazione di queste informazioni da parte del venditore consenta ai clienti di avere adeguata percezione delle raccolte dei propri dati e, in particolare, del fatto che non siano disponibili dati di misura effettivi.

- 3.20 È opinione dell'Autorità che il venditore debba veicolare tale informazione
 - per quanto riguarda la tutela gas, prevedendone l'inserimento nella bolletta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 229/01 come già previsto per le altre informazioni;
 - per quanto riguarda i contratti di fornitura del gas naturale già stipulati alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esito alla presente consultazione, prevedendo le modalità già definite da ciascun venditore dall'articolo 11, comma 1, lettera f., del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali per le informazioni relative alla data di effettuazione del tentativo;
 - per quanto riguarda i contratti di fornitura del gas naturale non ancora stipulati alla medesima data di cui sopra, adeguandone il contenuto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f., del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
- 3.21 Si prevede quindi che i venditori del gas naturale, sia per forniture del mercato libero che del servizio di tutela, specifichino:
 - la data e l'orario tra le informazioni relative all'eventuale esito negativo del tentativo di raccolta e le sue conseguenze sulla fatturazione;
 - le date dei precedente tentativi di raccolta non andati a buon fine avvenuti successivamente all'ultimo tentativo che ha permesso di raccogliere una misura effettiva, con le relative causali¹⁵.
- 3.22 Per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, si ritiene che le disposizioni relative al trattamento delle informazioni relative alla data e all'orario in cui è avvenuto il tentativo e lo storico dei tentativi falliti di cui ai precedenti punti non siano strettamente necessarie, in considerazione del fatto che essi sarebbero particolarmente utili per le forniture monorarie, fattispecie residuale in considerazione dell'alto numero di misuratori già soggetti a regolare telelettura.
 - Q5 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle informazioni sui tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine?
 - Q6 In particolare, nell'ottica di una maggiore convergenza tra i settori, si ritiene opportuno estendere le previsioni di informazione ex post ai cliente finali anche al settore dell'energia elettrica?

¹⁵ ciò prevedendo, nei casi di *smart meter*, specifiche disposizioni al fine di individuare un criterio convenzionale per identificare la data dei tentativi di raccolta tramite telelettura non andati a buon fine, laddove non essi siano avvenuti mediante letturista, salvaguardando l'obiettivo primario di informare il cliente che il sistema di misura non sia stato ben funzionante.

Q7 Si ritiene altresì opportuno prevedere che le informazioni sui tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine siano veicolate al cliente esclusivamente tramite i documenti di fatturazione?

4 LINEA DI INTERVENTO 2: ORIENTAMENTI IN ORDINE ALLE INTERAZIONI FRA OPERATORI DELLA FILIERA VOLTI ALLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE

Identificazione delle causali di fallimento del tentativo di raccolta della misura

- 4.1 Il disposto della legge bilancio 2018 in merito al fatto che le disposizioni della prescrizione biennale "non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente" rende particolarmente rilevante definire con attenzione i casi in cui tale responsabilità sia attribuibile al cliente finale.
- 4.2 A tal fine, si ricorda che la regolazione della qualità del servizio per il settore del gas e la regolazione della fatturazione per il settore elettrico già riconoscono che, in linea di principio, il fallimento del tentativo di raccolta della misura è responsabilità del distributore, fatti salvi:
 - per il settore del gas naturale, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, della RQDG, i casi di c.d. forza maggiore, definita dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della medesima RQDG;
 - per il settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), del TIF, i casi di forza maggiore o di cause imputabili al cliente finale o a terzi, definiti dall'articolo 103, comma 1, lettere a) e b), del Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (approvato con deliberazione 646/2015/R/eel, di seguito: TIQE).
- 4.3 L'Autorità ritiene opportuno esplicitare che la responsabilità nel caso di mancata raccolta della misura è attribuita al distributore:
 - in tutti i casi in cui il misuratore del gas naturale è collocato in posizione accessibile, in quanto il dato indicato dal segnante del misuratore è verificabile da parte del distributore senza l'intervento di nessun altro soggetto;
 - in tutti i casi in cui è messo in servizio un misuratore di tipo elettronico, elettrico o gas ¹⁶, indipendentemente dall'accessibilità fisica del misuratore stesso, in quanto l'attività in capo all'impresa è da effettuarsi mediante telelettura.

_

¹⁶ ovvero, rispettivamente, 1G o 2G ai sensi del TIME o *smart meter* ai sensi del TIVG.

- 4.4 L'Autorità ritiene altresì opportuno definire che, nei casi in cui sia necessario effettuare un intervento di manutenzione o sostituzione di *smart meter*, gas o elettrico, che abbia mostrato disservizi (ad esempio che abbia cessato la trasmissione dei dati), la responsabilità dei fallimenti dei tentativi di raccolta della misura può essere attribuita al cliente solo dopo l'impossibilità, da parte del distributore, ad accedere al misuratore previa fissazione di un appuntamento con il cliente.
- 4.5 L'Autorità ritiene, in conseguenza, necessario, ai fini dell'applicazione della prescrizione biennale, estendere gli obblighi di registrazione e di archiviazione di cui all'articolo 16bis del TIVG a tutti i punti di riconsegna e non solo a quelli dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, come attualmente previsto. Ciò al fine di poter disporre delle informazioni che è necessario siano trasmesse ai venditori affinché essi possano comunicarle al cliente secondo quanto gli orientamenti del precedente Capitolo. Per lo stesso motivo, è necessario che tali obblighi siano estesi al settore dell'energia elettrica, sia per i misuratori tradizionali che per quelli di tipo *smart*.
- 4.6 Per la gestione operativa e una consistente applicazione della regolazione assume rilevanza la possibilità che gli *smart meter* gas siano dequalificati a misuratori di tipo tradizionale in applicazione della deliberazione 13 luglio 2017, 522/2017/R/gas¹⁷, e, in particolare, che: (a) ne sia data tempestiva informazione al cliente finale che altrimenti non avrebbe evidenza di una palese discordanza tra l'apparecchio e la prestazione che rende; (b) sia coerentemente aggiornato il RCU nel Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII); (c) tale dequalificazione sia comunicata annualmente all'Autorità ai fini dei relativi riconoscimenti tariffari.
- 4.7 La medesima procedura di dequalificazione, in ottica di convergenza e per le medesime finalità, è peraltro da ritenersi estendibile anche al settore elettrico.
- 4.8 L'attribuzione ai clienti della responsabilità del fallimento del tentativo di raccolta dei dati effettivi nei casi di misuratori fisicamente non accessibili, infine, deve tenere conto di quanto riportato al precedente Capitolo 3 in merito alla necessità di informazione specifica dei tentativi di raccolta le misure, pur lasciando al riguardo ai distributori la scelta delle modalità operative più opportune.
 - Q8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'attribuzione delle cause delle raccolte di misura non andate a buon fine?
 - **Q9** E, in particolare, per quanto riguarda i ripassi previsti dalla regolazione?

¹⁷ ovvero la riclassificazione come misuratori tradizionali degli *smart meter* a cui non sia possibile accedere da remoto in modo stabile e continuativo e che quindi non possono essere considerati messi in servizio.

<u>Identificazione del periodo oggetto di prescrizione a fronte del ricalcolo di un consumo</u> risalente a più di ventiquattro mesi

- 4.9 Ai sensi della vigente regolazione, il venditore determina i consumi come differenza tra i dati di misura trasmessi da parte del distributore ¹⁸ tramite il SII. A fronte di un dato di misura effettivo, il ricalcolo del consumo e del conseguente importo economico sono immediatamente obbligatori per l'esercente i regimi di tutela, mentre per il venditore del mercato libero l'immediata fatturazione del ricalcolo non è espressamente imposta in presenza di un dato di misura effettivo che è stato preceduto da fatturazioni basate su dati stimati¹⁹.
- 4.10 L'introduzione della prescrizione biennale pone ora la necessità da parte del venditore di valutare se i ricalcoli che possono derivare dalla disponibilità di un dato di misura effettivo che fa seguito a uno o più dati stimati (ovvero a una rettifica di un dato effettivo precedente) contemplino periodi più o meno lunghi di ventiquattro mesi e se comportino un importo oggetto di prescrizione.
- 4.11 In altre parole, ai fini dell'applicazione della prescrizione biennale, per un ricalcolo risalente a più di ventiquattro mesi, sono necessari i seguenti passi:
 - definire la responsabilità del ricalcolo in base all'andamento delle cause dei fallimenti dei tentativi di raccolta della misura, individuate dai distributori, o sulla base delle rettifiche di precedenti dati di misura effettivi;
 - individuare, il periodo relativo agli importi eventualmente oggetto di prescrizione;
 - definire gli importi fatturati a conguaglio con la quota parte eventualmente oggetto di prescrizione;
 - prevedere adeguata comunicazione al cliente finale delle somme eventualmente oggetto di prescrizione, disposizioni già definite dall'Autorità con la deliberazione 569/2018/R/com.
- 4.12 L'Autorità ritiene che le attività di cui sopra, in coerenza con quanto previsto ai precedenti paragrafi in merito all'identificazione delle causali di fallimento del tentativo di raccolta della misura, debbano essere effettuate mediante una sinergia funzionale tra distributori e venditori che rivisita leggermente i compiti configurati dalla regolazione fino ad oggi. In particolare:
 - i distributori, sulla base degli esiti di ciascun tentativo di raccolta, dovrebbero stabilire (ancorché, come visto, in modo presuntivo) la responsabilità del ricalcolo dei consumi risalenti a oltre i ventiquattro mesi da effettuarsi e conseguentemente il periodo che può essere oggetto di prescrizione;

_

¹⁸ ai sensi del decreto legislativo 102/2014, la fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas naturale deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale.

¹⁹ fatto salvo l'obbligo di fatturazione annuale ricordato alla nota precedente.

- i venditori, in base alle informazioni trasmesse da parte dei distributori tramite il SII, dovrebbero avere il compito di ricalcolare i consumi suddividendoli fra la quota parte che può essere oggetto di prescrizione e la quota parte più recente e determinare i corrispondenti importi oggetto della fatturazione, comunicandoli al cliente finale.
- 4.13 Nella Figura seguente è schematizzato l'ordine logico delle operazioni necessarie, come oggetto dei successivi paragrafi.



Figura 2 – cronologia delle operazioni necessarie per l'applicabilità della prescrizione biennale

- 4.14 L'Autorità ritiene, infatti, che dovrebbe rientrare nella responsabilità del distributore in quanto soggetto pubblico responsabile del servizio di misura, che, come tale, dispone della completa visibilità dell'andamento degli esiti dei tentativi di raccolta della misura il compito di verificare, dopo ogni tentativo di raccolta della misura andato a buon fine, se sussistano le condizioni per l'applicabilità della prescrizione biennale prevista dalla legge bilancio 2018.
- 4.15 Nei casi in cui il ricalcolo si riferisce a periodi antecedenti a due anni, si rende necessario valutare l'andamento degli esiti dei tentativi di raccolta della misura nel periodo di tempo compreso tra la data corrispondente a ventiquattro mesi prima dell'ultima data della misura effettiva e la data della precedente misura effettiva (ovvero, nel caso di rettifica, la data della misura effettiva che è oggetto di correzione). Tale periodo viene definito (anche nel seguito) periodo di osservazione.
- 4.16 Tenendo conto degli orientamenti illustrati in merito alle cause dei fallimenti dei tentativi di raccolta della misura, è opinione dell'Autorità che si configurino le casistiche che seguono, per le quali è stato applicato il criterio secondo cui la mancata (o erronea) raccolta derivante da cause attribuite al distributore assolve il cliente dalla (eventuale) responsabilità della medesima mancanza, mentre non è vero il contrario. Esse sono le seguenti²⁰:

²⁰ Le casistiche più rilevanti sono accompagnate da una rappresentazione grafica che indica il periodo rispetto al cui ammontare il cliente può eccepire la prescrizione. In tutte le rappresentazioni:


⁻ LE_n indica la lettura effettiva al momento del tentativo di raccolta in questione;

⁻ LE_{n-1} indica la precedente lettura effettiva;


⁻ C indica una mancata o erronea raccolta della misura derivante da cause attribuite al cliente finale;

⁻ D indica una mancata o erronea raccolta della misura derivante da cause attribuite al distributore;

 a) qualora nel periodo di osservazione non siano avvenuti tentativi di raccolta della misura – pur nel rispetto della regolazione vigente (in quanto tale periodo è più breve della frequenza minima prevista per la specifica tipologia di cliente) - il cliente può eccepire la prescrizione rispetto all'ammontare corrispondente al ricalcolo per il periodo di osservazione;




- b) qualora il conguaglio avvenga a causa di rettifiche di precedenti dati di misura effettivi, il cliente può eccepire la prescrizione;
- c) qualora i tentativi di lettura siano mancati o erronei a causa del cliente per l'intero periodo di osservazione, il cliente non dovrebbe avere titolo a eccepire la prescrizione biennale prevista dalla legge bilancio 2018;




d) qualora, per l'intero periodo di osservazione, la mancata o erronea raccolta della misura derivi da cause attribuite ai distributori (ivi incluso il caso in cui non siano state rispettate le disposizioni di registrazione e archiviazione delle causali dei fallimenti, in contrasto peraltro con la regolazione costituendo motivo per l'avvio di procedimenti sanzionatori, tenendo conto di quanto al successivo Capitolo 5), il cliente può eccepire la prescrizione rispetto all'ammontare corrispondente al ricalcolo per il periodo di osservazione;

⁻ C/D indica che la mancata o erronea raccolta della misura possa derivare da cause attribuite sia al cliente finale che al distributore ma che queste non sono utili al fine dell'analisi delle responsabilità per determinare il periodo di tempo in corrispondenza del quale è possibile eccepire la prescrizione biennale in quanto, come anche descritto nelle Figure 3 e 4, sono rilevanti le cause più prossime al termine dei 24 mesi.


Si precisa inoltre che vengono presi in considerazione solo i tentativi di rilevazione eseguiti all'interno del *periodo di osservazione*.



- e) qualora le mancate raccolte della misura derivino da cause di forza maggiore, esse non sono rilevanti ai fini dell'individuazione del periodo per il quale il cliente può eccepire la prescrizione. Pertanto valgono le altre casistiche individuate;
- f) qualora la mancata o erronea raccolta della misura derivi da una serie di cause non riconducibili esclusivamente al distributore o al cliente finale, il cliente finale può eccepire la prescrizione rispetto all'ammontare della fatturazione corrispondente al ricalcolo per il periodo di osservazione, a meno della fattispecie oggetto della successiva lettera g);



g) laddove nel periodo di osservazione le mancate o erronee raccolte derivino da cause attribuite ai distributori a meno del più recente fallimento di tentativo di lettura all'interno di tale periodo di osservazione attribuibile invece al cliente finale, il cliente finale può eccepire la prescrizione rispetto all'ammontare della fatturazione corrispondente al ricalcolo per il periodo di osservazione a eccezione del periodo compreso tra l'ultima causa attribuibile al cliente e la fine del periodo di osservazione.



Di seguito, come anticipato, sono riportate le schematizzazioni dei flussi delle attività nei casi di raccolta di misura (Figura 3) e, in particolare, dei casi di rettifica di precedenti misure effettive (Figura 4).




Figura 3: flusso attività del distributore per la gestione di ciascun tentativo di raccolta




Figura 4: flusso attività del distributore per la gestione di ciascun tentativo di raccolta - rettifica precedenti misure effettive

- 4.17 Per quanto riguarda il criterio da adottarsi al fine di determinare tale ammontare, infine, l'Autorità ha già disposto con la propria deliberazione 569/2018/R/com che il criterio di individuazione da adottarsi sia quello di attribuzione dei consumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (criterio *pro die*), come anticipato.
 - Q10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'individuazione del periodo per cui i corrispondenti importi siano prescrittibili da parte dei clienti finali?
 - Q11 Si ritiene, in particolare, opportuno prevedere la verifica di eventuali responsabilità del cliente finale successivo a responsabilità del distributore (caso g) del paragrafo 4.16), anche in considerazione del maggiore onere amministrativo di gestione necessario?

5 ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI E MISURE TRANSITORIE

Linea di intervento 1: aumento delle informazioni ai clienti

- 5.1 L'Autorità ritiene che le disposizioni in merito all'aumento delle informazioni ai clienti che richiedono modifiche al *lay-out* dei documenti di fatturazione possano essere implementate dopo un periodo di tempo operativamente necessario ai venditori per aggiornare i propri sistemi. Ritenendo altresì opportuno contenere tale periodo il più possibile, al fine di consentire celermente il dispiegamento dei benefici per i clienti, l'Autorità ritiene che esso sia limitato a tre mesi dalla data di approvazione del documento in esito alla presente consultazione.
- 5.2 In considerazione, invece, della possibilità per i distributori di scegliere le modalità che ritengono più opportune al fine dell'aumento delle informazioni, si ritiene opportuno prevedere che tali obiettivi siano perseguiti non appena saranno approvati dall'Autorità, a meno per quanto riguarda le modifiche relative alla pubblicazione del calendario dei tentativi di raccolta della misura di un periodo di tempo pari a tre mesi dalla data di approvazione del documento in esito alla presente consultazione.
 - Q12 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle disposizioni a carico dei distributori e ai venditori riguardo l'informazione relativa ai tentativi di raccolta della misura?

<u>Linea di intervento 2: interazioni fra operatori ed effettiva applicazione della</u> prescrizione biennale

5.3 Le disposizioni e i criteri funzionali volti ad assicurare la piena operatività della prescrizione biennale che saranno adottati in esito alla presente consultazione richiederanno modifiche e integrazioni ai flussi informativi tra gli operatori. Si evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere misure transitorie affinché tali disposizioni possano essere operative in assenza dei tracciati standard dei dati di misura per il settore elettrico e degli standard di comunicazione per il settore del gas naturale, atti a trasmettere le informazioni rilevanti dei tentativi non andati a buon fine. Ciò peraltro prevedendo al contempo un adeguato termine entro il quale debbano essere disponibili i tracciati aggiornati da parte del gestore del SII.

Settore dell'energia elettrica

- 5.4 Nel settore elettrico tali misure transitorie sono indispensabili solo per un ridotto numero di casi ovvero quelli connessi ai misuratori trattati monorari. Precisamente:
 - nei casi di punti di prelievo (di seguito: POD) non dotati di misuratori di tipo elettronico, le imprese distributrici registrano e archiviano le cause dei falliti tentativi di raccolta della misura a partire dal 1° gennaio 2017 per cinque

anni. Per questo motivo, teoricamente fino al 2021, potrebbe venire a crearsi la situazione in cui potrebbe essere eccepita la prescrizione di importi relativi a consumi per periodi superiori a ventiquattro mesi (ovvero fino a quando l'ultima lettura effettiva risale a prima del 1° gennaio 2017). Gli orientamenti dell'Autorità nella trattazione di questi casi si distinguono a seconda della dotazione informativa in archivio costruita dalle imprese distributrici (tenendo conto dell'esiguità dei casi e della necessità di tutelare il cliente finale), come segue:

- nel caso le imprese distributrici abbiano evidenza delle cause dei falliti tentativi di raccolta della misura per la totalità o parte del periodo di osservazione, si prevede che esse applichino fin da subito i criteri illustrati nel capitolo 4 e nel presente Capitolo, e di trasmettere alle imprese venditrici mediante posta elettronica certificata, i dati necessari a queste ultime (essenzialmente la data di separazione tra periodo non prescrittibile e periodo prescrittibile) per poter definire la quota degli importi fatturati come ricalcolo eventualmente prescrittibile, entro tre giorni lavorativi dalla messa a disposizioni di ciascuna misura effettiva; qualora trascorsi tre giorni dalla messa a disposizione di ciascuna misura effettiva, l'impresa distributrice non abbia trasmesso alla venditrice alcuna informazione relativa alla responsabilità della mancanza di misure effettive, si applica il medesimo criterio del successivo alinea;
- nel caso le imprese distributrici non abbiano evidenza delle cause dei falliti tentativi di raccolta della misura nel periodo oggetto di eccezione, si prevede che la responsabilità della mancanza di misure effettive sia ricondotta a esse. Pertanto, il cliente può eccepire la prescrizione rispetto all'intero ammontare dei conguagli corrispondenti al periodo di tempo previsto dalla legge;
- nei casi di POD dotati di misuratore di tipo elettronico (di prima o di seconda generazione) messo in servizio nel periodo oggetto di prescrizione, ovvero da almeno due anni, la responsabilità della mancanza di misure effettive è, in via generale, in capo alle imprese distributrici, come anticipato al paragrafo 4.2; di conseguenza, non è rilevante conoscere lo storico dei tentativi intermedi. Si ritiene, quindi, opportuno, nelle more della completa disponibilità dei flussi informativi necessari a individuare puntualmente le cause di ciascun tentativo di raccolta della misura fallito e in considerazione del grande numero di punti dotati di misuratori di tipo elettronico in servizio, non prevedere specifiche modalità transitorie di trasmissione da parte dell'impresa distributrice, come invece nel caso di misuratori tradizionali.
- 5.5 Per quanto sopra e in considerazione della esiguità del numero di casi in cui sarà necessario applicare le modalità transitorie sopra esposte, si ritiene che le disposizioni di cui sopra possano essere immediatamente attuate.

Settore del gas naturale

- 5.6 Per quanto riguarda il settore del gas naturale, invece, si rende necessario prevedere modalità operative che non prevedano contestualità tra il momento in cui la misura effettiva corrente è messa a disposizione del venditore e il momento in cui è possibile definire il periodo eventualmente prescrittibile, analogamente a come, a partire dal 1° marzo 2018, si è instaurato per il settore dell'energia elettrica in prima attuazione, nelle more della conclusione del procedimento.
- 5.7 In considerazione, infatti, del numero potenzialmente rilevante di casi in cui vi sono importi oggetto di prescrizione biennale, fintantoché non siano disponibili i necessari aggiornamenti dei flussi informativi tra le imprese di distribuzione e di vendita l'Autorità ritiene opportuno che lo scambio di dati non possa essere operato mediante posta elettronica certificata, come nel caso, numericamente poco significativo, dei misuratori tradizionali nel settore elettrico. Si ritiene, quindi, opportuno le causali dei fallimenti dei tentativi di raccolta della misura nel periodo di osservazione siano trasmesse dalle imprese di distribuzione in esito alla comunicazione, da parte dei venditori, dell'eccezione della prescrizione biennale da parte dei clienti. Per questo motivo, quindi, in questi casi si applicano altresì le disposizioni transitorie di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com.
- 5.8 Tali modalità transitorie, peraltro non favorevoli all'operatività né dell'impresa di distribuzione né di vendita, potranno essere sospese all'entrata in vigore degli aggiornamenti necessari agli standard di comunicazione.
- 5.9 In generale, l'attribuzione presuntiva da parte delle imprese di distribuzione della responsabilità del fallimento di ciascun tentativo di raccolta della misura risulta possibile solo nei casi in cui i clienti siano stati adeguatamente informati preventivamente dell'effettuazione del medesimo tentativo, come previsto dagli orientamenti di cui al precedente Capitolo 3.
- 5.10 L'Autorità ritiene opportuno, in analogia a quanto illustrato per il caso dell'energia elettrica nel paragrafo 5.4, prevedere un criterio temporaneo di attribuzione della responsabilità dei ricalcoli, ai fini della prescrizione biennale.
- 5.11 In particolare, ritiene che per tre anni a partire dal 1° gennaio 2019 e nei casi in cui le imprese non siano in grado di dimostrare l'avvenuta informazione specifica di cui ai paragrafi 3.11 e seguenti non si possa escludere dall'ammontare oggetto di prescrizione la porzione corrispondente al periodo di tempo eventualmente compreso tra: (i) la data del tentativo di rilevamento della misura fallito per responsabilità accertata del cliente finale più recente, se successivo alla data dell'ultimo tentativo precedente la fine del periodo di osservazione (ii) la fine del periodo di osservazione secondo quanto illustrato alla lettera g) del precedente paragrafo 4.16, ma deve invece applicarsi il solo criterio di cui ivi alla lettera f).

31

- Q13 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle disposizioni relative agli scambi di dati tra operatori?
- Q14 E in merito alle modalità applicative nel periodo transitorio della prescrizione biennale, con la differenziazione tra i settori dell'energia elettrica e del gas?

6 INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE BILANCIO 2018 NEL RAPPORTO TRA DISTRIBUTORE E UTENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

- 6.1 Il meccanismo attuativo impostato per il settore dell'energia elettrica con le deliberazioni 97/2018/R/com e 264/2018/R/com presuppone la possibilità di eccepire la prescrizione secondo un atto di impulso del cliente. Il presente documento per la consultazione adotta la medesima ipotesi di lavoro anche per il settore del gas naturale.
- 6.2 Come anticipato, la legge bilancio 2018 stabilisce altresì che la prescrizione biennale opera all'interno di tutti i rapporti della filiera ovvero anche tra distributore e venditore (in qualità di utente del servizio di distribuzione). Ciò significa che anche quest'ultimo ha la possibilità autonoma di eccepire la prescrizione delle fatture relative al servizio di distribuzione emesse dai distributori, qualora contenenti ricalcoli relative a periodi risalenti a più di due anni prima e la relativa responsabilità non sia in capo al cliente finale.
- 6.3 Quando il venditore decida autonomamente di eccepire la prescrizione, la fatturazione nei confronti del cliente finale dovrà tenerne conto, per quanto riguarda le componenti relative ai servizi di distribuzione, misura e relativa commercializzazione. Ciò non toglie che il cliente finale abbia comunque la possibilità di eccepire l'eventuale fatturazione delle ulteriori componenti nei confronti del proprio venditore.
- 6.4 Nei casi invece in cui sia il cliente a eccepire la prescrizione senza che in precedenza il venditore abbia proceduto nei confronti della corrispondente impresa di distribuzione tipicamente nei casi in cui quest'ultimo abbia già saldato le fatturazioni corrispondenti alle forniture successivamente eccepite dal cliente, in considerazione delle diverse tempistiche previste dalla regolazione per la regolazione dei pagamenti da parte del cliente e da parte dell'utente della distribuzione l'Autorità ritiene, come già stabilito con la deliberazione 264/2018/R/com in via transitoria per il settore elettrico, che l'eventuale versamento effettuato dal venditore possa essere utilizzato come anticipo su futuri importi dovuti al distributore. Tale previsione è stata adottata considerando i casi in cui le responsabilità siano riconducibili ai distributori e non ai casi di blocco delle fatturazioni o di ritardo del conguaglio di cui alla Figura 1 nel Capitolo 2, non oggetto del presente documento.

- 6.5 Come già evidenziato nella deliberazione 569/2018/R/com è fatta salva la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni nei confronti del cliente finale, fornendo al cliente medesimo una puntuale informazione contenente l'ammontare di tali importi.
 - Q15 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'estensione al settore del gas naturale dell'applicazione delle disposizioni transitorie in ordine alla catena di prescrizione previste dalla deliberazione 264/2018/R/com a partire dal 1° gennaio 2019?

7 INCREMENTO DEI DATI DI MISURA EFFETTIVI

- 7.1 L'Autorità, come anticipato, oltre a perseguire maggiore coinvolgimento e capacitazione dei clienti finali mediante le modifiche fin qui esposte (più direttamente correlate all'esigenza di fornire strumenti per eccepire la prescrizione biennale), ritiene che resti comunque prioritaria la finalità di incrementare il numero di misure effettive raccolte, in particolare nel settore gas, in modo da minimizzare la possibilità che siano fatturati consumi rinvenienti da dati stimati (per i quali sono necessari ricalcoli).
- 7.2 In particolare, per il settore gas l'Autorità ritiene necessario prevedere che per i PDR dotati di *smart meter* con consumi annui inferiori a 500 Smc si applichi la frequenza minima già prevista per i PDR dotati di *smart meter* con consumi annui compresi tra 500 e 1.500 Smc. Tale previsione si inserisce nel progressivo avvicinamento alle frequenze di raccolta delle misura prevista a regime per i misuratori dotati di *smart meter* gas (raccolta mensile con dettaglio giornaliero).
- 7.3 Per quanto concerne le condizioni della deroga alla frequenza mensile di raccolta dei dati già prevista per gli *smart meter* di classe G4 e G6 dal punto 6. della deliberazione 117/2015/R/gas, si prevede di mantenere la facoltà, per le imprese di distribuzione, di utilizzare la funzionalità della telelettura per raccogliere le misure, anziché con la frequenza mensile e dettaglio giornaliero, con le frequenze minime previste per i misuratori tradizionali.
- 7.4 Pertanto anche i distributori che si avvalgono della suddetta deroga dovranno raccogliere la misura per tutti i PDR dotati di *smart meter* con consumi annui inferiori a 1.500 Smc con la frequenza pari ad almeno 2 volte all'anno.
- 7.5 Per quanto riguarda il settore elettrico, si ritiene invece opportuno non modificare le frequenza di raccolta della misura, in considerazione sia della maggiore diffusione della telelettura sia dell'aumento della frequenza per i punti di

connessione con misuratore monorario con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (almeno una volta ogni quattro mesi), già previsto dall'attuale TIME²¹.

- Q16 Si condivide l'opportunità di perseguire l'effettiva messa in servizio degli smart meter gas installati e di incrementare progressivamente la frequenza minima della raccolta di misura, come indicato?
- 7.6 Infine, l'Autorità ritiene opportuno, in una logica di convergenza tra la regolazione del settore elettrico e quella del settore gas, prevedere modifiche alla regolazione della qualità della distribuzione gas (RQDG) in tema di indennizzi per mancato rispetto delle frequenze minime di raccolta della misura.
- 7.7 In particolare, la convergenza tra settore elettrico e settore gas su tale argomento potrebbe essere realizzata applicando al settore gas, con riferimento ai PDR dotati di *smart meter*, le norme già previste dal TIF per gli indennizzi ai clienti di energia elettrica in caso di mancata lettura effettiva dei misuratori elettrici trattati per fasce.
- 7.8 L'Autorità ritiene che, nel quadro della sopra richiamata convergenza, devono essere comunque tenute presenti le differenze tra i due settori; in particolare, si ritiene debbano essere distinti, tra i due settori, i valori unitari degli indennizzi, dal momento che mediamente la mancata lettura nel settore gas comporta effetti di maggiore rilevanza economica rispetto al settore elettrico. Fermo restando il valore di 35 euro per indennizzo applicabile nel settore gas, ciò potrebbe comportare un allineamento a 15 euro per indennizzo nel settore elettrico.
 - Q17 Si condivide l'opportunità di far convergere la regolazione degli indennizzi ai clienti per mancata raccolta di letture effettive in presenza di smart meter, tenendo comunque distinti i valori unitari degli indennizzi per tenere conto dei diversi effetti economici della mancata raccolta di letture effettive?

-

²¹ a valere dal 1° gennaio 2017.

²² secondo la proporzione tra la spesa media del cliente domestico tipo dei due settori.

8 QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE PREVISTE ALLA REGOLAZIONE

8.1 Di seguito sono brevemente elencate le modifiche alla regolazione che si prevede debbano essere implementate secondo gli orientamenti presentati in codesto documento.

Provvedimento	Articolo	Intervento	Riferimento documento
TIVG	articolo 14.4	adeguamento del calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure	3.10
	articolo 14.5	potenziamento del contenuto della nota informativa cartacea	3.17 e 3.18
	articolo 14bis	deroga alla frequenza mensile di raccolta della misura (<i>smart meter</i> di classe G4 e G6)	7.2
	articolo 16bis	estensione obblighi di registrazione e archiviazione anche a misuratori accessibili	4.5
Bolletta 2.0 501/2014/R/com	articolo 10	comunicazione del numero di tentativi di raccolta della misura previsto dalla regolazione vigente (gas ed elettrico)	3.7, 3.8 e 3.9
	articolo 6.1	comunicazione dell'orario del tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine (gas)	3.19, 3.20 e 3.21
	articolo 6.1	comunicazione in merito ai precedenti tentativi non andati a buon fine (dall'ultima raccolta di un dato effettivo) (gas)	3.19, 3.20 e 3.21
	articolo 5.2	comunicazione della tipologia del misuratore (gas ed elettrico)	4.6
	articolo 6	comunicazione in merito al periodo oggetto di fatturazione eventualmente prescrittibile (gas ed elettrico)	4.12

Provvedimento	Articolo	Intervento	Riferimento documento
Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali	articoli 9 e 11.1	comunicazione dell'orario del tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine (gas)	3.19, 3.20 e 3.21
		comunicazione in merito ai precedenti tentativi non andati a buon fine (dall'ultima raccolta di un dato effettivo) (gas)	3.19, 3.20 e 3.21
TIME	articolo 23	estensione obblighi di registrazione e archiviazione	4.5
RCU 850/17	modifica delle regole di compilazione	dequalificazione smart meter (gas)	4.6
RCU 628/15	tabella 1 - A	dequalificazione <i>smart meter</i> (elettrico)	4.7
RQDG	articoli 53, 56 e 61	adeguamento indennizzi	7.6 e 7.7
TIF	articolo 17	adeguamento indennizzi	7.7 e 7.8

 $Tabella\ 3-quadro\ sinottico\ interventi\ previsti\ nell'ambito\ della\ regolazione\ vigente$